

**ACCORDO SINDACALE PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO ORDINARIO AL
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 29 – 30,
D. LGS. N.148/2015**

Il giorno 17 luglio 2020, alle ore 14.00 si sono incontrati in videoconferenza:

Maccorp Italiana S.p.A., con sede in Milano (MI) - Via Fatebenefratelli n°5, in persona del Direttore Generale Sig. Fabio Agosti (d'ora innanzi denominata "la Società"), assistita dal dr. Dario Ceccato quale Consulente del Lavoro della stessa

La **Organizzazione Sindacale CGIL – FILCAMS** nella persona del Sig. Luca De Zolt;

La **Organizzazione Sindacale CISL – FISASCAT** nella persona della Sig.ra Elena M. Vanelli

La **Organizzazione Sindacale UIL – UILTUCS** nella persona del Sig. Gabriele Fiorino

per definire le condizioni dell'ulteriore richiesta di accesso all'assegno ordinario riconosciuto dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.), ai sensi degli artt. 29-30, d. lgs. n. 148/2015.

La Società e la O.S. dichiarano che la presente procedura si è concretizzata per il tramite di procedure telematiche. Il presente verbale, una volta sottoscritto dalle Parti, sarà inviato a entrambe a mezzo PEC agli indirizzi già in uso.


VISTI

- gli artt. 14, 29 e 30 del D. lgs. n. 148/2015;
- la Circolare Inps n. 201 del 16 dicembre 2015;
- il Messaggio Inps n. 7637 del 28 dicembre 2015;
- il Decreto Interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016;
- il Decreto Interministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016;
- la Circolare Inps n. 176 del 9 settembre 2016;
- la Circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017;
- la Circolare INPS 84/2020.




PREMESSE

- La Società occupa complessivamente 332 unità individuate per sede di competenza come da allegato 1 che è parte integrante del presente accordo.
- La Società applica il C.c.n.l. Commercio e Terziario per n. 327 dipendenti oggetto del presente accordo.
- La società rientra appieno nel settore del Turismo (ex art 68 D.L. n°34/2020) essendo la Società un consolidato operatore dell'attività di Cambio Valuta e trasferimenti valutari, la cui attività aziendale è essenzialmente legata ai viaggi e agli spostamenti per ragioni di turismo e/o di lavoro da e per il territorio italiano, effettuati sia da cittadini residenti che da persone prevalentemente



provenienti da paesi extra UE. Inoltre, la Società esercita anche, non marginalmente, attività di agenzia di viaggi e servizi turistici, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo vendita SIM per turisti, pacchetti e tours turistici.

- La Società rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) disciplinato dall'art. 29, d. lgs. n. 148/2015, essendo al di fuori del novero di imprese interessate dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.O.) e della Cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.) di cui al Titolo I del citato decreto, e opera altresì in un settore per il quale non sono stati costituiti Fondi bilaterali di cui agli artt. 26 e 27, d. lgs. n. 148/2015.
- La società ha sedi in **Milano, Torino, Genova, Bergamo, Treviso, Venezia, Varese, Trieste, Verona, Bologna, Firenze, Siena, Pisa, Roma, Napoli, Palermo.**
- A seguito dei reiterati provvedimenti emanati dal Governo al fine di contenere l'epidemia da virus Covid-19, la Società durante la c.d. "fase 2", ha subito una interruzione del fatturato quasi integrale atteso l'azzeramento dei flussi turistici internazionali (identificabile nel 100% in meno rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente) non assorbibile da parte della scrivente società (dotata di una struttura articolata e capace di rispondere a ben altre esigenze di mercato) se non per il tramite del ricorso all'ammortizzatore sociale ordinario FIS ex d.lgs 148/2015 o di altra futura proroga dell'ammortizzatore "FIS – COVID 19".
- Le disposizioni del governo italiano e degli stati dell'Unione Europea (ed anche, di riflesso, i provvedimenti degli stati al di fuori dell'Unione Europea) hanno infatti provocato la cancellazione di importanti eventi organizzati in tutto il territorio nazionale e la diffusione di un allarmismo generale, soprattutto nell'ambito del turismo e in particolare per tutte le città d'arte Italiane nelle quali hanno sede gli uffici della Società, il cui superamento abbisogna di un fisiologico decorso temporale.
- Tale situazione temporanea non può considerarsi direttamente imputabile alla Società, né ai lavoratori, in quanto conseguente ad una situazione al di fuori della propria gestione aziendale.
- La richiesta di ammortizzatore sociale viene effettuata in conseguenza dei vari provvedimenti, DPCM e decreti emanati dal governo italiano e risulta quindi, anche a seguito di una valutazione postuma, non evitabile in alcun modo dalla scrivente società atteso il settore turistico di riferimento.
- La Società ha già richiesto e completamente fruito dell'assegno ordinario con causale "Emergenza Covid-19" di cui all'art. 19, d.l. n. 18/2020 convertito dalla l. n. 27/2020, *ratione temporis* applicabile dapprima per la durata di n°9 settimane, poi per l'ulteriore periodo di n°5 settimane previsto dall'art.68, c.1, D.L. 34/2020, nel periodo dal 18 maggio 2020 al 21 giugno 2020 ed infine per ulteriori 4 settimane dal 22 giugno 2020 al 19 Luglio 2020 previste dal medesimo decreto.
- Dato il perdurare della situazione emergenziale, la Società ritiene necessario ricorrere nuovamente al Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 29, d. lgs. n. 148/2015, affinché venga erogato ai lavoratori l'assegno ordinario per arginare il protrarsi delle conseguenze nefaste e tristemente note di crisi createsi a causa del diffondersi del virus SARS - COV 2 e del perdurare degli effetti dello stesso.




- La chiusura delle frontiere internazionali e le limitazioni disposte dagli stati UE ed extra UE durante questo periodo emergenziale hanno infatti, come immaginabile, provocato dei riflessi catastrofici sull'attività aziendale.
- Con informativa sindacale trasmessa in data 10 luglio 2020 a mezzo PEC, la Società ha comunicato alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti la necessità di ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale per l'erogazione dell'assegno ordinario.
- Nello specifico, è stato richiesto l'assegno ordinario per la causale "Crisi temporanee di mercato" evidenziante crisi dello stesso di cui al DM 15 aprile 2016 oltre alla "mancanza di lavoro/commesse" ai sensi degli artt. 29, c. 3, d.lgs n°148/2015 e 7, c. 1, D.I. n°94343/2016 derivante dal perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, come precisato anche dalla circolare INPS 84/2020. Tale situazione deve ritenersi transitoria e temporanea, legata ai flussi turistici che dovranno ripartire seppure nelle forme limitate di cui alle varie ordinanze che saranno attuate dal Governo e/o dai vari stati Europei e Internazionali.
- Nel corso dell'incontro che si è svolto in data odierna con l'O.S, la Società ha illustrato la situazione di crisi aziendale e presentato le ipotesi di riduzione e di sospensione dell'attività lavorativa al fine di salvaguardare l'unità operativa esistente e di conseguenza i medesimi livelli occupazionali.
- Al termine di tale incontro le Parti hanno valutato positivamente la necessità di ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e la O.S. prende atto delle dichiarazioni aziendali.
2. Le Parti concordano che la Società utilizzerà l'ammortizzatore del Fondo di Integrazione Salariale, causale "mancanza di lavoro/commesse", sensi dell'art. 29, c. 3, d. lgs. n. 148/2015 e 7, c. 1, D.I. n. 94343/2016, **a partire dal 20 luglio 2020, per un periodo di 13 settimane da consuntivarsi.**
3. La sospensione/riduzione riguarderà la forza lavoro interessata ai settori di riduzione e sospensione, così come indicata nell'allegato 1, tutti aventi una anzianità di effettivo lavoro effettiva nell'unità di almeno 90 giorni. Il personale sarà collocato in sospensione/riduzione dal lavoro adottando il criterio della rotazione sulla base delle esigenze produttive e organizzative interne, congiuntamente al criterio della fungibilità di mansioni, qualora ciò sia consentito dai volumi produttivi. Diversamente si procederà alla sospensione totale dell'attività.
4. La Società avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori con un preavviso di 24 ore.
5. In caso di eventuali criticità che dovessero intervenire nel corso dell'applicazione del presente accordo, le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di ricercare strumenti finalizzati alla conservazione del rapporto di lavoro. La Società si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo.
6. Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto







del F.I.S., l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OO.SS., un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate sul Fondo di Integrazione Salariale

7. Il presente accordo deve ritenersi, come le prerogative e determinazioni che ne discendono, ritirato e/o modificato a seguito dell'atteso ed auspicabile intervento normativo del governo, già palesato dal legislatore, in ordine alla concessione di un ulteriore proroga degli ammortizzatori sociali con causale COVID per le aziende del turismo.
8. La presente procedura deve ritenersi positivamente conclusa e ciò in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 14, 29 e 30, d. lgs. n. 148/2015.
9. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di aver correttamente, positivamente ed esaustivamente espletato tutti gli adempimenti consultivi previsti dalle norme di legge richiamate.
10. Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

La Società



Le Organizzazioni Sindacali



DICHIARAZIONE AZIENDALE

Per quanto riguarda la modalità di pagamento, la Società chiederà il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, atteso l'indice di liquidità inferiore ad 1. A tale fine la Società si attiverà per l'espletamento delle procedure amministrative nel più breve tempo possibile al fine di ridurre al massimo i tempi di erogazione della prestazione di sostegno del reddito.

La Società

